**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 3 febbraio 20221 concernente le modifiche del Piano direttore cantonale n. 15 - Marzo 2020 - Scheda R7 Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico - PSE**

**OSSERVAZIONE AI RICORSI**

SOMMARIO

[1. Scheda R7 Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE 2](#_Toc115687905)

[1.1 Introduzione 2](#_Toc115687906)

[1.2 La situazione di partenza 2](#_Toc115687907)

[1.3 I contenuti della scheda 4](#_Toc115687908)

[1.4 Le osservazioni dell’ARE 7](#_Toc115687909)

[2. La consultazione 9](#_Toc115687910)

[3. I ricorsi 11](#_Toc115687911)

[4. LA posizione del Consiglio di stato 13](#_Toc115687912)

[5. i lavori della Commissione 15](#_Toc115687913)

[5.1 Ricevibilità 15](#_Toc115687914)

[5.2 Lo scambio di allegati e le audizioni 15](#_Toc115687915)

[6. LE CONSIDERAZIONI DELLA Commissione 17](#_Toc115687916)

[7. conclusioni 22](#_Toc115687917)

# Scheda R7 Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE

## 1.1 Introduzione

La scheda R7, che non era mai stata modificata dalla sua prima emissione nel 2009, ha subito degli adattamenti ai sensi degli artt. 17 cpv. 2 Lst e 24 cpv. 1 RLst. Dall’11 giugno al 31 agosto 2018 (con proroga fino a fine settembre agli istanti che ne hanno fatto richiesta) le modifiche sono state poste in consultazione, secondo l’art. 11 Lst. I documenti posti in consultazione sono stati trasmessi anche all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) per l’esame preliminare il 5 giugno 2018; il rapporto dell’ARE è stato ricevuto dal Cantone il 15 aprile 2019.

Dopo i ritocchi conseguenti alla consultazione e all’esame preliminare svolto dall’ARE (l’esito della consultazione e dell’esame preliminare sono riassunti nel documento, pubblicato dal DT, *Modifiche del Piano direttore n. 15 – marzo 2020, Rapporto sulla consultazione ed esplicativo Scheda R7 Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE*), il 4 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha approvato gli adattamenti.

La revisione della scheda R7 si è resa necessaria per adeguarla all’evoluzione degli ultimi anni delle dinamiche economiche, territoriali e istituzionali nonché del quadro legislativo.

Le modifiche della LPT entrate in vigore nel 2014 chiedono alla pianificazione di adoperarsi per un utilizzo parsimonioso del territorio, perseguendo il principio dello sviluppo centripeto degli insediamenti (art. 2 cpv. 2 lett. abis LPT). La pianificazione deve inoltre garantire le premesse territoriali per le attività economiche (art. 2 cpv. 2 lett. bbis LPT) e promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese, decentralizzando adeguatamente l’insediamento e l’economia (art. 2 cpv. 2 lett. c LPT).

I Cantoni sono stati chiamati ad adottare misure incisive contro la dispersione degli insediamenti e a verificare e precisare la strategia per le zone lavorative. Il primo compito è stato eseguito dal Cantone con la revisione delle schede R1 Modello territoriale cantonale, R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili e R10 Qualità degli insediamenti, adottate dal Consiglio di Stato il 27 giugno 2018; al secondo compito è dedicata la modifica della scheda R7 in oggetto.

L’adattamento della scheda R7 ha inoltre consentito di verificare il grado di consolidamento di alcuni PSE, come richiesto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio nell’ambito dell’evasione dei ricorsi contro il PD (v. il rapporto 6329R/6329AR del 1° marzo 2011, pag. 50).

## 1.2 La situazione di partenza

Secondo l’art. 30a cpv. 2 dell’Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) «*la delimitazione di nuove zone per il lavoro presuppone che il Cantone introduca un sistema di gestione di queste zone atto a garantire che, globalmente, vengano utilizzate con misura*».

L’ARE, tramite le Direttive tecniche sulle zone edificabili, fornisce le seguenti indicazioni per l’attuazione dell’art. 30a cpv. 2 OPT:

*Vista la mancanza di criteri quantitativi occorre avvalersi di indicazioni qualitative. La condizione necessaria per procedere a nuovi azzonamenti è che esista a livello cantonale una gestione delle zone per il lavoro che possa giustificare il fabbisogno. L’obiettivo della gestione delle zone per il lavoro è quello di ottimizzare costantemente, a livello regionale, l’uso parsimonioso e adeguato del suolo. Al contempo essa si preoccupa di mettere a disposizione le superfici e gli spazi richiesti dall’economia e di sostenere lo sviluppo delle aree secondo le indicazioni delle autorità e della politica. Centrali in questo senso sono le attività commerciali già implementate (attività commerciali locali) e le potenziali nuove aziende interessate ad avviare un’attività.*

*Fra i compiti della gestione delle zone per il lavoro rientrano ad esempio:*

*• la gestione di una visione regionale;*

*• la gestione attiva dello sfruttamento delle zone per il lavoro anche nell’ottica di potenziali sinergie.*

*La gestione delle zone per il lavoro può essere esercitata direttamente dal Cantone oppure delegata a spazi funzionali, regioni o, come compito di utilità pubblica con obbligo di renderne conto al Cantone, anche a privati. A riguardo si possono considerare le specificità.*

Se il motivo cogente per l’aggiornamento della scheda R7 è stata la revisione della LPT, altri fattori rendono opportuno questo intervento. Tra il 2009 – anno di entrata in vigore dell’attuale PD – e oggi infatti il contesto è innegabilmente cambiato. La popolazione residente in Ticino è cresciuta ed è cresciuto anche il numero di posti di lavoro, di pari passo con il numero di lavoratori frontalieri. I nuovi posti di lavoro sono stati creati soprattutto nel settore terziario e in misura minore nel secondario. Non tutte le aree del Cantone però ne hanno beneficiato in maniera omogenea: sono cresciute le aree centrali, suburbane e periurbane, mentre le aree montane hanno purtroppo dovuto registrare una diminuzione; il Sottoceneri è cresciuto molto più del Sopraceneri. A livello istituzionale, negli ultimi anni l’assetto è stato modificato dalle nuove aggregazioni comunali; il rafforzamento dei Comuni continuerà tramite la revisione della ripartizione dei compiti fra Cantone e Comuni, che è in fase conclusiva.

A livello legislativo, rivestono una particolare importanza la promulgazione della Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale (2009), della Legge sullo sviluppo territoriale (2012) e della nuova Legge per l’innovazione economica (2016).

La revisione della scheda di PD è stata inoltre l’occasione per compiere un bilancio della situazione delle zone artigianali e industriali e dei Poli di sviluppo economico esistenti. Da questa analisi, di tipo essenzialmente quantitativo, è emerso che

*la superficie totale di zona industriale e artigianale in Ticino ammonta a 1'210 ettari, di cui 565 nel Sopraceneri e 645 nel Sottoceneri; le riserve di terreno sotto forma di fondi liberi ammontano a quasi 200 ettari (16.5%); a queste va aggiunto il potenziale ancora presente all’interno dei fondi sotto sfruttati – equivalente a oltre 300 ettari di superfici libere – e quello costituito dai fondi con edifici dismessi (ca. 10 ettari); secondo un calcolo teorico (cfr. punto 2.7), i 200 ettari di fondi liberi presenti all’interno delle zone industriali e artigianali potrebbero accogliere oltre 9'000 posti di lavoro, a fronte di una previsione di crescita tendenziale all’orizzonte 2030 di 5'500 addetti; (…); l’accessibilità è in generale piuttosto buona; la qualità urbanistica è, di regola, relativamente scarsa; ad essa contribuisce una commistione di attività poco sinergiche fra loro, se non addirittura in conflitto; sia per le zone industriali e artigianali, sia per i poli di sviluppo economico, è in generale mancato un approccio alla scala di comparto lavorativo che stabilisse un chiaro posizionamento (contenuti), garantisse chiare forme di governance e fissasse dei criteri d’accesso, di mantenimento e d’uscita per le aziende.*

Il *Rapporto esplicativo per la consultazione ai sensi dell’art. 11 Lst sulle proposte di modifiche della Scheda R7 Poli di sviluppo economico, Aree industriali-artigianali e poli di sviluppo economico: analisi e proposta di strategia*, del maggio 2018, rende conto di tutti questi fattori e delle conclusioni delle analisi compiute.

Un’interessante analisi della realtà e dell’evoluzione delle attività economiche da una prospettiva geografica è contenuta nello studio, realizzato dall’Osservatorio dello sviluppo territoriale, *Attività economiche e uso del suolo nel Cantone Ticino 2000 – 2010*, che risale però al 2011 e necessiterebbe quindi di un aggiornamento. Tale studio rilevava una buona dinamicità dei PSE e la tendenza alla creazione di cluster: «*Queste tendenze alla formazione di cluster, in qualche caso più avanzate (abbigliamento-moda, lavorazione dei metalli, farmacia, elettronica e apparecchiature elettriche, ecc.), andrebbero approfondite a livello locale, in modo da identificare per ogni potenziale area PSE le tipologie delle attività da insediare nei prossimi anni*» (pag. 69).

## 1.3 I contenuti della scheda

Per dar seguito alle nuove disposizioni federali e per aggiornare la pianificazione dei comparti lavorativi, il Consiglio di Stato ha aggiornato la scheda R7, individuando nuovi indirizzi di gestione e promozione delle zone per il lavoro in generale:

*1. ottimizzare lo sfruttamento delle zone già esistenti al fine di soddisfare le necessità di sviluppo delle attività produttive, attraverso il pieno sfruttamento delle capacità dei terreni edificabili (riserve), l’uso degli stabili esistenti, la razionalizzazione dell’organizzazione e dell’occupazione dei terreni e incrementando le potenzialità edificatorie (parametri edilizi);*

*2. privilegiare una chiara definizione delle attività ammesse, in maniera tale da conferire al comparto una chiara vocazione (posizionamento);*

*3. favorire forme di gestione attiva alla scala di comparto produttivo, che contemplino anche dei criteri di entrata, permanenza e uscita delle attività dal comparto, con l’obiettivo di facilitare e accelerare l’insediamento di attività economiche interessanti;*

*4. sviluppare una mobilità sostenibile da e verso le zone per il lavoro, come pure al loro interno, con particolare attenzione ai trasporti pubblici e alla mobilità lenta;*

*5. fondare lo sviluppo delle attività su un concetto urbanistico volto a migliorare la qualità territoriale e funzionale, a beneficio di chi vi lavora e di chi vive nelle adiacenze.*

Oltre a definire gli indirizzi di gestione territoriale ed economica per le zone per il lavoro, la scheda R7:

* precisa i criteri di riconoscimento e di consolidamento dei PSE;
* attribuisce i gradi di consolidamento ai PSE della scheda R7 in vigore;
* introduce due nuovi PSE (Ex Monteforno–Bodio Giornico ed ex Officine FFS Bellinzona), che corrispondono a particolari condizioni-quadro d’interesse cantonale e nazionale;
* precisa i compiti dei servizi cantonali, dei Comuni e degli ERS.

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Indirizzi** | **2.1 Definizioni****a.** “Zona per il lavoro”: zona destinata ad attività di produzione di beni e servizi ai sensi dell’art. 20 Lst e 27 RLst.**b.** “Comparto produttivo”: insieme di superfici e fondi edificabili a vocazione lavorativa, legati dal profilo territoriale e funzionale per prossimità (contiguità), posizione geografica, accessibilità, viabilità ecc.**c.** “Polo di sviluppo economico” (PSE): comparto produttivo in cui il Cantone può sostenere e promuovere in modo rafforzato – in termini di sostegno finanziario e accompagnamento tecnico – l’insediamento e lo sviluppo di attività coerenti con gli indirizzi di politica economica e territoriale.**2.2 Zone per il lavoro: indirizzi generali****a.** Ottimizzare lo sfruttamento delle zone già esistenti al fine di soddisfare le necessità di sviluppo delle attività produttive, attraverso il pieno sfruttamento delle capacità dei terreni edificabili (riserve), l’uso degli stabili esistenti, la razionalizzazione dell’organizzazione e dell’occupazione dei terreni e l’incremento delle potenzialità edificatorie (parametri edilizi), migliorando la qualità ambientale, territoriale e funzionale a beneficio di chi vi lavora e di chi vive nelle adiacenze.**b.** Privilegiare una definizione delle attività ammesse, in maniera tale da conferire alle zone per il lavoro una vocazione (posizionamento), favorendo una gestione attiva con l’obiettivo di facilitare e accelerare l’insediamento di attività con ricadute economiche positive.**c.** Sviluppare una mobilità sostenibile da e verso le zone per il lavoro, come pure al loro interno, con particolare attenzione ai trasporti pubblici e alla mobilità lenta.L’Allegato 1 presenta alcuni strumenti d’attuazione.**2.3 PSE: condizioni per il riconoscimento**Un comparto produttivo è riconosciuto come polo di sviluppo economico se nel corso della sua istituzione sono adempiute le seguenti condizioni:**a.** è definito un chiaro posizionamento delle attività economiche (specificità delle attività ammesse);**b.** sono previsti dei criteri d’accesso, di permanenza e d’uscita dal comparto, con l’obiettivo di facilitare e accelerare l’insediamento di attività economiche con grande potenzialità di sviluppo e che generano rilevanti ricadute economiche;**c.** è definita una forma di governance riconosciuta dai principali portatori d’interessi, in primis Comuni e proprietari fondiari;**d.** è garantita un’adeguata urbanizzazione;**e.** sono definite una strategia e delle misure d’attuazione per una mobilità sostenibile e per una qualità ambientale;**f.** è definito un concetto urbanistico di qualità.**2.4 PSE: *Informazione preliminare***Un comparto produttivo è iscritto nella scheda R7 come PSE con il grado di consolidamento informazione preliminare quando sono date le seguenti condizioni:**a.** è localizzato in una zona i cui contenuti ammessi sono prevalentemente a carattere lavorativo (zone industriali, artigianali, per il lavoro, miste);**b.** vi sono le premesse per assicurare una buona accessibilità per persone, merci e dati; in particolare, negli spazi centrali e in quelli suburbani (v. scheda R1) deve essere previsto un adeguato allacciamento ai trasporti pubblici;**c.** possiede le condizioni per un’adeguata urbanizzazione;**d.** presenta buone premesse di sviluppo secondo gli indirizzi del punto 2.3, avendo disponibilità di superfici edificabili e/o la possibilità di recuperare aree dismesse o sottoutilizzate;**e.** ha dimensioni sufficienti da giustificare l’avvio del processo di consolidamento del PSE descritto di seguito;**f.** per nuovi PSE proposti dai Comuni, i Municipi dimostrano, con una dichiarazione d’intenti, di voler attivare un processo volto a sviluppare i comparti al fine di adempiere ai criteri di cui al punto 2.3, coinvolgendo i diversi portatori d’interesse (proprietari fondiari, imprese, investitori, popolazione).**2.5 PSE: *Risultato intermedio***Un comparto produttivo è iscritto nella scheda R7 come PSE con il grado di consolidamento risultato intermedio quando sono date le seguenti condizioni:**a.** il processo oggetto della dichiarazione d’intenti di cui al punto 2.4.f. è stato materialmente attivato, secondo una programmazione definita;**b.** sono stati avviati gli studi necessari a verificare la possibilità di raggiungere gli standard organizzativi e di sviluppo conformi allo statuto di PSE (condizioni di cui al punto 2.3).**2.6 PSE: *Dato acquisito***Un comparto produttivo è iscritto nella scheda R7 come PSE con il grado di consolidamento dato acquisito quando vi sono impegni formali che vincolano le parti nel perseguimento, all’interno di un perimetro definito, degli standard organizzativi e di sviluppo conformi allo statuto di PSE (condizioni di cui al punto 2.3). Concretamente gli impegni formali devono:- attestare che tra i vari portatori d’interessi i contenuti ammissibili sono definiti e condivisi;- dimostrare che le riserve esistenti all’interno del comparto (terreni liberi o sottosfruttati, edifici dismessi, ecc.) possono essere messe a disposizione di nuove attività (o dell’ampliamento di quelle esistenti) secondo meccanismi di assegnazione stabiliti dai portatori d’interesse e per essi vincolanti;- definire le modalità di gestione attiva del comparto e come concretizzarle;- definire i criteri di entrata, mantenimento e uscita delle attività dal comparto;**2.7 PSE della revisione 2009 del PD****a.** I PSE della revisione 2009 del PD sono inseriti nella scheda con il grado di consolidamento più affine alle condizioni degli indirizzi 2.4, 2.5 e 2.6.**b.** Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente scheda devono essere conformi alle suddette condizioni. In caso contrario sono stralciati dalla scheda.**c.** Il Cantone determina l’entità del sostegno finanziario e dell’accompagnamento tecnico in funzione di quanto è già stato intrapreso in passato e a seconda del livello di conformità alle suddette condizioni.**2.8 PSE individuati dal Cantone**Il Cantone può inserire nella scheda R7 determinati comparti come PSE se sono dati particolari condizioni-quadro ed interessi nazionali o cantonali. |
| **4. Compiti** | **4.1 Livello cantonale**Il Consiglio di Stato stralcia i PSE che, trascorso un congruo tempo dall’inserimento nella scheda, non hanno dimostrato di poter perseguire gli indirizzi elencati al punto 2.3. In particolare i PSE della revisione 2009 del PD, se entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente scheda non si sono conformati alle condizioni dei punti 2.4, 2.5 e 2.6 (vedere punto 2.7. b).La Sezione dello sviluppo territoriale (SST):**a.** in generale, sostiene e applica gli indirizzi e le misure di questa scheda;**b.** tiene aggiornato l’elenco dei PSE (cap. 3.1) secondo gli Indirizzi del cap. 2;**c.** in collaborazione con l’USE, offre il proprio sostegno agli attori pubblici e privati coinvolti nella promozione e consolidamento di un PSE e più in generale nell’attuazione di indirizzi e misure di questa scheda;**d.** esamina e valuta la documentazione prodotta nelle varie fasi di consolidamento di un PSE (cfr. cap. 2);L’Ufficio per lo sviluppo economico (USE):**e.** in generale, sostiene e applica gli indirizzi e le misure di questa scheda;**f.** in collaborazione con la SST, offre il proprio sostegno agli attori pubblici e privati coinvolti nella promozione e consolidamento di un PSE e più in generale nell’attuazione di indirizzi e misure di questa scheda;La Sezione della mobilità (SM):**g.** pianifica e attua un’adeguata offerta di trasporto pubblico al servizio dei PSE;**h.** concede i contributi a favore della mobilità aziendale ai sensi della strategia cantonale in materia e del relativo decreto esecutivo.**4.2 Livello comunale**I Comuni (in generale):a. perseguono gli indirizzi generali definiti nella presente scheda riguardanti le zone per il lavoro (punto 2.2);b. adeguano laddove necessario i loro Piani regolatori;I Comuni interessati dai PSE:**c.** assumono un ruolo attivo nelle varie fasi di consolidamento, progettazione, realizzazione e gestione dei PSE;**d.** eseguono o completano le verifiche e gli studi richiesti per conformarsi alle condizioni dei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.**4.3 Livello regionale**Gli Enti regionali di sviluppo:**a.** aggiornano la banca dati dei terreni e degli stabili liberi, rispettivamente in vendita, corredata degli aspetti tecnici ed economici;**b.** contribuiscono secondo le loro competenze all’attuazione degli indirizzi e delle misure di questa scheda.**c.** in caso di necessità, acquisiscono il ruolo di governance dei PSE.**4.4 Altri**Economia privata, associazioni. |

## 1.4 Le osservazioni dell’ARE

Il rapporto dell’ARE, datato 15 aprile 2019, è sostanzialmente positivo. La Confederazione accoglie con soddisfazione gli elementi fondamentali della scheda R7, pur con delle riserve.

Sono accolti:

* la priorità assegnata dal Cantone allo sfruttamento delle zone per il lavoro esistenti, anche se ciò non è sufficiente: «*Reputando* (…) *che le riserve esistenti nelle zone per il lavoro siano molto estese, la Confederazione invita il Cantone a verificare, entro i prossimi due anni, la superficie delle proprie zone per il lavoro, provvedendo se necessario a inserire nel Piano direttore un incarico per il relativo ridimensionamento*»
* la richiesta di una gestione attiva dei comparti produttivi. La Confederazione però rileva che «*nell'ottica di una gestione delle zone per il lavoro ai sensi della LPT 1, manca tuttavia un principio riferito in maniera esplicita alla gestione di tali zone a livello regionale, come pure l'indicazione del servizio cantonale competente. La Confederazione formula pertanto una riserva, imponendo al Cantone di creare - e di integrare nel Piano direttore cantonale entro due anni - un sistema di gestione delle zone per il lavoro a livello regionale e di specificare quale servizio cantonale sarà competente in materia*»
* le misure indicate dal Cantone per promuovere una mobilità sostenibile, anche se «*nell'ottica di assicurare un appropriato coordinamento fra insediamenti e trasporti,* (…) *ritiene necessario definire prescrizioni concrete sull'accessibilità delle zone per il lavoro anche nell'ambito del Piano direttore cantonale, ragione per cui esorta il Cantone a inserire nella scheda R7 dei requisiti minimi chiari in materia di allacciamento alle reti di mobilità delle zone per il lavoro, focalizzando l'attenzione sul trasporto pubblico*».
* le condizioni quadro per l'inserimento di un PSE nel Piano direttore e i requisiti che disciplinano l'inclusione di un progetto nei singoli livelli di coordinamento, ritenendo queste indicazioni uno strumento adeguato per la gestione dei poli di sviluppo economico. Però, «*la Confederazione fa notare che, in futuro, sarà possibile definire i PSE come dati acquisiti solo se sarà stato dimostrato l'avvenuto coordinamento territoriale (sotto forma di chiarimenti, incl. cartina/perimetro) ovvero, in particolare, se verranno fornite di volta in volta informazioni adeguate ai vari livelli gerarchici in riferimento ai settori insediamenti (compreso eventualmente l'ISOS), paesaggio e trasporti*».

L’ARE assegna inoltre al Cantone il compito di aggiornare la rappresentazione grafica del Piano direttore e la cartina nell'Allegato Il in linea con le nuove indicazioni inserite nella parte testuale del Piano direttore.

Il Consiglio di Stato, nel cap. 3.2 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* replica alle osservazioni dell’ARE.

* La superficie delle zone per il lavoro sarà verificata dai Comuni, perché i compiti loro impartiti nella scheda R6 relativi alla verifica del dimensionamento delle zone edificabili riguardano tutte le zone edificabili, anche quelle per il lavoro.
* Per quanto riguarda le indicazioni sulla gestione regionale delle zone per il lavoro e sul servizio cantonale competente, risponde che «*l’intera scheda R7 rappresenta la strategia cantonale di gestione delle zone per il lavoro, distinguendo i criteri per le zone generiche da quelle per i Poli di sviluppo economico (PSE). Nella scheda R7* (…) *sono segnalati i due uffici dell’Amministrazione cantonale responsabili per l’applicazione della strategia cantonale: la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) e l’Ufficio per lo sviluppo economico (USE)*».
* Il Consiglio di Stato ammette che «*le zone per il lavoro attuali* (…) *non sono particolarmente ben allacciate alla rete del TP.* (…) *Bisogna però considerare che tale situazione riflette la particolare conformazione geografica del Cantone, nel quale le zone edificabili – e quindi anche quelle per il lavoro – si trovano in fondivalle esigui che si estendono per lunghi tratti, ciò che non facilita la possibilità di servire tutte le zone del Ticino con TP ad alta frequenza. A ciò è da aggiungere che è volontà del CdS di mantenere anche nelle aree periferiche una certa porzione di zone per il lavoro che permetta l’insediamento di imprese locali e sostenga dunque la politica economica regionale nelle aree più lontane dai centri urbani, in un’ottica di presidio del territorio*». Però, «*piuttosto che integrare nella scheda R7 criteri e parametri d’allacciamento ai vettori di mobilità (in particolare il TP), che rispetto alle caratteristiche del territorio ticinese avrebbero portata limitata e risulterebbero altamente teorici, il CdS preferisce puntare su una mobilità sostenibile (più volte evocata nella scheda R7 come condizione di gestione delle zone lavorative e come condizione sine qua non per i PSE)*». Il Consiglio di Stato ricorda poi i miglioramenti subentrati con l’apertura della galleria di base del Ceneri e il concomitante potenziamento dei trasporti pubblici ed gli altri provvedimenti concreti già fin qui intrapresi dal Cantone, come il sostegno alla mobilità aziendale collettiva e la tassa sui posteggi.
* Per quanto riguarda il coordinamento territoriale, il Consiglio di Stato assicura che «*ogni procedura del PD ticinese volta a consolidare una determinata misura in Da è accompagnata da studi di base ed altra documentazione intesi a dimostrare l’avvenuto coordinamento territoriale, in particolare rispetto a temi pianificatori cantonali e federali*».

# La consultazione

Durante il periodo di consultazione sono giunte 32 prese di posizione:

* 24 Comuni, di cui 3 in forma congiunta e 6 rappresentati da organizzazioni cappello
* 2 Enti regionali per lo sviluppo (ERS del Bellinzonese e Valli e ERS del Luganese) e 1 Commissione regionale dei trasporti (CRT delle Tre Valli)
* 6 associazioni: Cittadini per il territorio del Luganese, Associazione industrie ticinesi (AITI), Camera di commercio Cantone Ticino (CC-Ti), Camera ticinese dell’economia fondiaria, Distributori Ticinesi, EspaceSuisse Gruppo regionale Ticino
* 1 partito politico: Partito liberale radicale
* 5 privati: Francesco Gazzoli, Marinella Bertolini, Pierino Borella, Itten+Brechbühl SA, Magazzini Generali con Punto Franco SA

La maggioranza delle osservazioni può essere raggruppata all’interno di tematiche generali: la specificità dei PSE e delle zone per il lavoro; Governance e posizionamento dei PSE; dimensionamento e riserve nelle zone per il lavoro; PSE del 2009 e nuovi comparti; finanziamenti.

Specificità dei PSE e delle zone per il lavoro

Molti intervenuti hanno fatto notare che la proposta iniziale della scheda R7 non distingueva sufficientemente fra PSE e “zone per il lavoro”, pretendendo anche per queste ultime criteri di gestione e obiettivi ritenuti troppo elevati. Il Consiglio di Stato ha accolto le osservazioni e ha ridotto le esigenze relative alle zone per il lavoro, in particolare per quanto riguarda la chiara definizione delle attività ammesse e l’obbligo di rispettare criteri di entrata, permanenza ed uscita.

Finanziamenti

La mancata differenziazione tra PSE e zone per il lavoro ha creato una certa confusione anche sulle possibilità di finanziamento.

Nel rapporto sulla consultazione il Consiglio di Stato ha cercato di fare chiarezza.

| Base legale | Tipologia d’aiuto | Destinatari | PSE | ZL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legge d’attuazione della Legge federale sulla politica regionale (LaLPR) | Sussidi per la messa a punto della governance (manager d’area) e approfondimenti legali (criteri d’insediamento, di permanenza e di uscita) | Comuni | ✓ | 🗴 |
| Legge d’attuazione della Legge federale sulla politica regionale (LaLPR) | Sussidi per l’infrastrutturazione di PSE (solo se “DA”) | Comuni | ✓ | 🗴 |
| Legge d’attuazione della Legge federale sulla politica regionale (LaLPR) (Decreto complementare) | Sussidi per la realizzazione di progetti strategici a livello regionale | Comuni ubicati in regioni periferiche | ✓ | ✓ |
| Decreto legislativo edifici dismessi (approvato dal GC il 20.01.2020) | Sussidi per il recupero e la rivitalizzazione di edifici dismessi | Comuni ubicati in regioni periferiche | ✓ | ✓ |
| Legge per l’innovazione economica (LInn) | Sussidi per progetti innovativi | Aziende private industriali e del terziario avanzato | ✓ | ✓ |

Governance e posizionamento dei PSE

Hanno suscitato molte perplessità le richieste di attuare una governance comune fra tutti i portatori di interessi, di definire le attività ammesse in ogni PSE e di prevedere criteri d’accesso, di permanenza e d’uscita dal comparto. Questa critica è stata in particolare sostenuta dall’AITI e dalla CC-Ti.

Il Consiglio di Stato non ha rinunciato a questi requisiti per i PSE, argomentando che il successo di un comparto dipende anche dalla capacità di favorire l’insediamento di attività sinergiche e nel contempo evitare il più possibile i conflitti tra attività non affini.

Dimensionamento e riserve nelle zone per il lavoro

Un altro tema che ha raccolto critiche sono le modalità di calcolo del dimensionamento delle zone per il lavoro. Esse sono stabilite nella scheda R6 e sono analoghe a quelle per le zone residenziali. Gli intervenuti osservano però che stimare il fabbisogno futuro di spazi per il lavoro è molto più difficile che stimare il fabbisogno futuro di abitazioni, legato all’evoluzione demografica. Dato l’alto numero di fattori che concorrono alle fluttuazioni del numero di posti di lavoro, l’esercizio rischia di essere quasi aleatorio.

Il Consiglio di Stato conviene che stimare il fabbisogno futuro di spazi per attività produttive sia più difficile rispetto alle zone residenziali, ma mantiene la sua posizione e afferma che lo sviluppo centripeto richiede l’ottimizzazione delle zone edificabili esistenti, che siano residenziali o per il lavoro.

PSE del 2009 e nuovi comparti

In consultazione sono state espresse richieste di inserire alcuni comparti fra i PSE ed è stato contestato il grado di consolidamento con cui alcuni PSE sono stati indicati nella scheda.

Il Consiglio di Stato ha precisato che tutti i PSE inseriti nella scheda del 2009 sono stati ripresi con lo stesso grado di consolidamento. Nei prossimi anni, in base alla loro evoluzione, il grado di consolidamento potrà essere modificato. Nuovi PSE potranno essere inseriti, se rispetteranno i requisiti posti dal punto 2.3 della scheda R7.

# I ricorsi

Gli adattamenti della scheda R7 sono stati pubblicati previo avviso all’albo comunale, presso le Cancellerie di tutti i Comuni del Cantone, dall’8 giugno all’8 luglio 2020 a norma dell’art. 13 Lst.

Hanno interposto ricorso i Comuni di Bedano, Lamone, Gambarogno, Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella, Balerna, Monteceneri, Agno, Muzzano, l’Ente regionale di sviluppo del Luganese (ERSL) e il sig. Pierino Borella. Le censure in buona parte riprendono critiche già emerse in sede di consultazione.

Impostazione generale della scheda R7 e ruolo del Cantone

La quasi totalità dei ricorrenti ha criticato l’impostazione generale della scheda e ritiene che il Cantone abbia abdicato al compito di delineare la politica cantonale in materia di zone per il lavoro, sia per quanto riguarda la strategia economica sia per quanto riguarda l’organizzazione territoriale, scaricando l’onere sui Comuni. Secondo i ricorrenti «*una revisione della Scheda R7 avrebbe dovuto – per la sua centrale importanza per lo sviluppo socioeconomico del Cantone – essere preceduta da un'analisi seria, approfondita e condivisa con i partner economici e sociali, della situazione dei vari settori economici nel Cantone e degli scenari di sviluppo ipotizzati e/o auspicati. Questa analisi avrebbe permesso di definire gli obiettivi strategici e di individuare gli strumenti necessari per raggiungerli*» (ricorsi dei Comuni della Valle del Vedeggio, del Comune di Muzzano e dell’ERSL, capitolo 2.2). Invece il Cantone si è limitato a compiere un’analisi puramente quantitativa e ha ridotto la politica cantonale delle zone per il lavoro a una serie di requisiti procedurali e organizzativi, peraltro ritenuti di difficile concreta applicazione.

Dimensionamento e riserve nelle zone per il lavoro

Secondo i ricorrenti, il calcolo del dimensionamento globale delle zone per il lavoro già effettuato dal Cantone è conforme alle esigenze poste dalla LPT e dall’OPT. Non occorre quindi che i Comuni provvedano a una verifica ai sensi della scheda R6 del Piano direttore. Le zone lavorative vanno consolidate, per garantire sufficienti riserve per il futuro, e non inutilmente messe in discussione. Questo esercizio sarebbe inoltre improponibile a livello di singolo Comune.

Governance e posizionamento dei PSE

I ricorrenti ribadiscono la critica ai criteri di riconoscimento dei PSE (scheda R7, 2.3, a-c): «(…) *appare ad ogni modo evidente che l'adempimento stesso delle testé elencate condizioni (in particolare un accordo formale di tutti i proprietari e altri portatori d'interessi sui precisi contenuti ammissibili nel comparto, la dimostrazione che le riserve esistenti all'interno del comparto - terreni liberi o sottosfruttati, edifici dismessi, ecc. - possono essere messe a disposizione di nuove attività o dell'ampliamento di quelle esistenti, meccanismi di assegnazione stabiliti in modo vincolante da tutti i citati portatori d'interesse, definizione dei criteri - a loro volta vincolanti - di entrata, mantenimento e uscita delle attività dal comparto, ecc.) non può ragionevolmente essere imposto ai Comuni (né ai proprietari privati). Questa costellazione di impegni, vincoli e gravi limitazioni risulta infatti non solo assolutamente sproporzionata, ma semplicemente inattuabile. A meno che le superfici interessate appartengano integralmente, o in misura del tutto prevalente, ad un unico proprietario (vedi, difatti, esempi come quelli di Biasca oppure Riazzino); oppure si tratti di istituire nuovi PSE in corrispondenza di comparti oggi non già utilizzati per attività di produzione di beni e servizi* (…). (ricorsi dei Comuni della Valle del Vedeggio, del Comune di Muzzano e dell’ERSL, capitolo 2.8).

Finanziamenti

I ricorrenti, di fronte alle difficoltà che presenta il riconoscimento di una zona per il lavoro quale PSE, lamentano inoltre la mancanza di adeguati sostegni e finanziamenti. Notano anche una certa sovrapposizione e confusione fra i finanziamenti destinati ai PSE e quelli per le generiche zone per il lavoro, tra i finanziamenti di politica economica e quelli di politica regionale destinati alle zone periferiche.

PSE del 2009 e nuovi comparti

I Comuni ricorrenti avanzano poi richieste puntuali riguardanti comparti lavorativi situati sul proprio territorio.

Riassunto delle richieste

|  |  |
| --- | --- |
| **Ricorrenti** | **Richiesta** |
| Bedano | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
* Richiesta di riconoscimento delle zone lavorative del comprensorio Valle Vedeggio già in essere nei PR e in particolare quelle di Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella e Bedano/Lamone quali PSE di grado DA
 |
| Lamone | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
* Richiesta di riconoscimento delle zone lavorative del comprensorio Valle Vedeggio già in essere nei PR e in particolare quelle di Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella e Bedano/Lamone quali PSE di grado DA
 |
| Gambarogno | * Richiesta di riconoscimento del comparto Prato degli Asini quale PSE di grado IP o RI
 |
| Mezzovico-Vira | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
* Richiesta di riconoscimento delle zone lavorative del comprensorio Valle Vedeggio già in essere nei PR e in particolare quelle di Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella e Bedano/Lamone quali PSE di grado DA
 |
| Taverne-Torricella | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
* Richiesta di riconoscimento delle zone lavorative del comprensorio Valle Vedeggio già in essere nei PR e in particolare quelle di Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella e Bedano/Lamone quali PSE di grado DA
 |
| Balerna | * Richiesta di riconoscimento del comparto Pian Faloppia quale PSE di grado DA
 |
| Monteceneri | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
* Richiesta di riconoscimento del comparto Rivera-Marladore quale PSE di grado IP
 |
| Agno | * Rinvio al Consiglio di Stato degli atti concernenti il PSE del Vedeggio, concessione di un termine di 7 anni per l’adeguamento dei PSE del 2009 ai nuovi criteri
 |
| Muzzano | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
* Riconoscimento del comparto Muzzano quale PSE
 |
| Ente regionale di sviluppo del Luganese | * Critica generale all’impostazione della scheda e ai criteri di riconoscimento dei PSE
 |
| Borella Pierino | * Mancanza di un progetto urbanistico per l’area Camorino-Quartino e richiesta di riconoscimento della proposta inviata dal ricorrente designata "Collegamento A2-A13/Variante alternativa con ricomposizione urbanistica/studio di fattibilità", luglio 2016
 |

# LA posizione del Consiglio di stato

Impostazione generale della scheda R7 e ruolo del Cantone

Il Consiglio di Stato nella sua risposta innanzitutto precisa che gli obiettivi e le strategie cantonali in materia di politica economica e territoriale sono già stati ampiamente dibattuti e sono stati definiti in altri documenti. La scheda R7, allestita grazie al lavoro congiunto di DT e DFE, è unicamente uno strumento che fornisce indicazioni su come raggiungere questi obiettivi. I riferimenti principali sono la politica economica regionale portata avanti dal Cantone (complementare al programma della Confederazione) e il sostegno all’innovazione economica. Gli obiettivi della politica economica regionale, confermati nel messaggio n. 7725 del 16 ottobre 2019, sono l’aumento della competitività delle PMI, il rafforzamento delle destinazioni turistiche e il sostegno alle regioni periferiche a potenziale inespresso. La politica dell’innovazione è un ambito d’intervento prioritario per il Consiglio di Stato, confermato nel Programma di legislatura 2019-2023: «*per quanto riguarda l’efficacia del sistema di innovazione, nel prossimo quadriennio l’obiettivo è di incentivare l’imprenditorialità nelle sue varie sfaccettature: dalle PMI alle start-up, passando per chi desidera mettersi in proprio e le grandi aziende internazionali. Ciò avverrà grazie a misure che stimolino l’innovazione, l’interazione tra le aziende e gli istituti accademici all’interno di “centri di competenza” e lo sviluppo di pratiche virtuose nel campo della responsabilità sociale delle imprese*» (pag. 28).

Quanto alla critica relativa all’eccessivo disimpegno del Cantone, il messaggio obietta che il basso profilo del Cantone e la centralità di Comuni e aziende derivano dalla volontà degli attori stessi, emersa nel corso del dibattito pubblico sul ruolo del Cantone e dei Comuni nella strategia economico-territoriale delle zone lavorative, condotto negli anni scorsi. L’iniziativa nasce dal basso, dai Comuni, e il Cantone mantiene un ruolo di sostegno tecnico e finanziario.

Dimensionamento e riserve nelle zone per il lavoro

Secondo il Governo, «*la verifica del dimensionamento delle zone per il lavoro è un’esplicita richiesta dell’ARE nel suo rapporto d’esame preliminare, a cui è stato risposto nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo che tale verifica ai sensi della scheda R6 adottata dallo scrivente Consiglio il 27 giugno 2018 vale per tutte le zone edificabili, quindi anche per quelle destinate ad attività lavorative. I ricorrenti richiamano inoltre il Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale del 26 marzo 2014 dell’OPT per sostenere la propria tesi. Tale rapporto però non esclude la valutazione del fabbisogno di superfici per le zone per il lavoro, afferma semplicemente che tale fabbisogno non può essere stabilito secondo un criterio generale, ma valutato caso per caso, ciò che è permesso dal modello di calcolo della scheda R6 citata*» (messaggio, pag. 8).

Governance e posizionamento dei PSE

Nel suo messaggio il Consiglio di Stato rigetta la critica concernente i criteri di riconoscimento dei PSE: «*L’esperienza accumulata fino ad ora mostra che “generiche” regole di governo territoriale non danno risultati soddisfacenti: disordine urbanistico, qualità insediativa discutibile, commistione incoerente e in parte conflittuale di attività economiche, bilancio ambientale negativo, stabili e fondi non più utilizzati in caso di cessazione dell’attività. Per cambiare marcia e raggiungere gli elevati standard qualitativi da tutti richiesti (ricorrenti compresi), è necessaria un’azione concertata di tutti gli attori interessati – privati, Comuni, Enti regionali di sviluppo (ERS), Cantone –; ciò fondamentalmente sta alla base della formulazione dei criteri dell’indirizzo 2.6 della scheda*» (M7954, pag. 9).

Finanziamenti

Il Consiglio di Stato rigetta anche il rimprovero riguardante gli aiuti finanziari cantonali e contesta che essi siano squilibrati a favore della periferia. Osserva che ai PSE sono destinate le misure principali previste dalla LaLPR, per il sostegno e l’accompagnamento del processo di consolidamento del PSE. È vero che misure specifiche, come i sussidi per la realizzazione di progetti strategici a livello regionale e i sussidi per il recupero e la rivitalizzazione di edifici dismessi, sono effettivamente mirati alle zone periferiche, ma ciò «*per volere dello scrivente Consiglio e del vostro Consesso*» (messaggio, pag. 9).

PSE del 2009 e nuovi comparti

Le puntuali richieste di inserimento di zone lavorative fra i PSE non sono state accolte, perché i comparti non soddisfano i criteri e le condizioni stabiliti dalla scheda R7. Non sono state accolte nemmeno richieste di modifica del grado di consolidamento di PSE già esistenti (tranne quella di Balerna). Il Consiglio di Stato ribadisce che «*ha scelto di riprendere i PSE del 2009 per dare la possibilità ai Comuni di confermarli e svilupparli oppure di abbandonarli. Il grado di consolidamento attribuito a questi comparti è quello che più si apparenta alle condizioni e ai criteri posti dalla scheda stessa in base alla conoscenza dei servizi cantonali in merito a processi progettuali, organizzativi o pianificatori in corso*» (messaggio, pag. 10).

Il Consiglio di Stato ha però in parte accolto la richiesta, presentata in subordine dal Comune di Agno, di aumentare il tempo concesso per rendere i PSE esistenti conformi alle condizioni stabilite dalla scheda R7: dai 3 anni iniziali, si passa a 5 anni (Agno chiedeva 7 anni).

Come detto, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta del Comune di Balerna di ripristinare il grado di consolidamento DA del PSE del Pian Faloppia, che la nuova scheda proponeva di ridurre a IP. Il Comune ha portato fondati argomenti procedurali, che il Governo ha riconosciuto: la modifica è avvenuta solo in sede di adozione della scheda da parte del Consiglio di Stato e ciò lede il diritto/obbligo d’informazione e partecipazione ai sensi della LST e del suo regolamento, il diritto d’essere sentito e l’obbligo di motivazione ai sensi della LPAmm. La misura contestata è stata annullata con la RG6451 del 2 dicembre 2020.

# i lavori della Commissione

## 5.1 Ricevibilità

Il PD è vincolante per tutte le autorità che nell'esercizio del loro potere e delle loro funzioni svolgono compiti che hanno un effetto sull'organizzazione del territorio, segnatamente i Comuni, il Cantone, la Confederazione; il PD è inoltre vincolante per gli Enti regionali di sviluppo (art. 9 cpv. 3 LPT, art. 16 cpv. 1 Lst). I privati non sono vincolati dal PD.

I ricorsi ricevuti dai Comuni e dall’ERLS sono stati presentati tempestivamente e sono ricevibili (art. 13 cpv. 3 Lst). Il ricorso dell’ing. Borella è irricevibile per mancanza di legittimazione.

## 5.2 Lo scambio di allegati e le audizioni

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ricorrenti** | **Ricorso** | **Replica** | **Duplica CdS** | **Audizione** |
| Agno | 24.08.2020 | -- | -- | -- |
| Balerna | 21.08.2020 | -- | -- | -- |
| Bedano | 18.08.2020 | 24.03.2021 | 14.04.2021 | 09.06.2021 |
| Gambarogno | 19.08.2020 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 30.06.2021 |
| Lamone | 18.08.2020 | 30.03.2021 | 12.05.2021 | 09.06.2021 |
| Mezzovico-Vira | 19.08.2020 | 24.03.2021 | 14.04.2021 | 09.06.2021 |
| Monteceneri | 21.08.2020 | 23.03.2021 | 14.04.2021 | 09.06.2021 |
| Muzzano | 24.08.2020 | 12.04.2021 | 12.05.2021 | 16.06.2021 |
| Taverne-Torricella | 19.08.2020 | 24.03.2021 | 14.04.2021 | 09.06.2021 |
| Ente regionale di sviluppo del Luganese | 24.08.2020 | 24.03.2021 | 14.04.2021 | 09.06.2021 |
| Borella Pierino | 16.07.2020 | 20.03.2021 | 14.04.2021 | -- |

Rispondendo alle repliche dei ricorrenti, il Consiglio di Stato sostanzialmente si rimette a quanto già scritto nel messaggio.

La Sottocommissione incaricata dalla Commissione ambiente di esaminare i ricorsi ha tenuto tre tornate di audizioni. In prima battuta ha sentito l’ERSL e i Comuni della Valle del Vedeggio. In seguito ha sentito il Comune di Muzzano e poi il Comune di Gambarogno.

Il Comune di Agno ha rinunciato a essere sentito, perché soddisfatto della concessione da parte del Cantone di 5 anni di tempo per rendere i PSE esistenti conformi ai nuovi dettami della scheda R6.

Anche il Comune di Balerna ha rinunciato a essere sentito, perché il declassamento del PSE Pian Faloppia da DA a IP è stato revocato dal Consiglio di Stato. Dato che questo era il punto centrale del ricorso, il Comune non ha reputato necessario l’incontro.

ERSL e Comuni della Valle del Vedeggio

I rappresentanti dell’ERSL e dei Comuni della Valle del Vedeggio hanno ribadito e sottolineato la mancanza nella scheda R7 di una chiara visione dello sviluppo strategico del settore industriale-produttivo e dei servizi basata su un’analisi approfondita e non solo quantitativa, di un ruolo forte del Cantone a sostegno di questo sviluppo, di basi pianificatorie solide a salvaguardia delle aree lavorative esistenti. Sono stati richiamati gli scritti di AITI e CC-Ti, inviati durante la consultazione, che portavano analoghe considerazioni.

Durante l’audizione è stato ricordato che la scheda R7 richiede anche per le zone per il lavoro la stessa verifica della contenibilità che la scheda R6 domanda di compiere per le zone residenziali e miste. Questo esercizio è ritenuto difficilmente attuabile da parte di un singolo Comune, senza un quadro generale di sviluppo economico.

I rappresentanti dei Comuni del Vedeggio hanno l’impressione che gli aiuti finanziari siano stati pensati soprattutto per i PSE e che sarà difficile ottenerli al di fuori di essi. Inoltre, sembrano essere privilegiate le zone periferiche, oggetto della politica economica regionale. Se a ciò si aggiunge il fatto che, applicando i criteri della scheda R6 per il calcolo della contenibilità, le zone destinate al lavoro potrebbero dover essere ridotte, le condizioni per nuovi insediamenti peggiorano. Per tutti questi motivi, temono che senza un PSE varie aziende oggi presenti sul loro territorio possano decidere di spostarsi altrove. D’altro canto, la creazione di un PSE soggiace alle complesse procedure previste dalla scheda R7, che prevedono l’elaborazione di una governance comune da parte di tutti i portatori di interesse, ma se un’area è frazionata fra molti proprietari trovare un accordo può rivelarsi impossibile.

Muzzano

I rappresentanti del Comune di Muzzano hanno confermato le critiche di carattere generale mosse nel loro ricorso.

Hanno poi illustrato l’iter di riordino della zona industriale del Comune, che è cominciata con l’approvazione di una variante di PR da parte del Consiglio comunale nel 2004, ma che non si è ancora conclusa, a causa di un complesso iter ricorsuale. Negli ultimi anni il Comune ha elaborato un Masterplan, che comprende anche la pianificazione della zona industriale ed esamina tutti gli aspetti di incidenza territoriale, fra cui il trasporto pubblico. Tramite un PSE e la sua governance la zona industriale sarebbe migliorata, riorganizzata territorialmente e acquisirebbe una sua specificità.

Gambarogno

I rappresentanti del Comune di Gambarogno in audizione hanno raccontato l’annoso iter del comparto Prato degli Asini. Questa grande superficie era zona edificabile secondo il vecchio PR del Comune di Contone, risalente agli anni Ottanta. Questo piano non era conforme alla LPT, perché sovradimensionato. Si è avviata una revisione generale del PR, che prevedeva di assegnare Prato degli Asini a zona per attività lavorative. Nel 2008 il Consiglio di Stato si è espresso sulla variante di PR, ma non ha accettato l’azzonamento proposto, soprattutto a causa di mancati approfondimenti sull’impatto fonico. È da precisare che non si tratta di un dezonamento, ma di un non azzonamento. Nel frattempo alcuni proprietari si erano rivolti al TRAM, contestando la decisione governativa di non approvazione dell'azzonamento e avanzando pretese di indennizzo per un totale di circa 30 milioni di franchi. Il Comune, il Cantone e i proprietari hanno convenuto di tenere in sospeso le procedure di esproprio, nell’intento di trovare una soluzione pianificatoria. Il Comune ha avviato approfonditi studi, che hanno portato all’allestimento di una proposta, coinvolgendo anche i proprietari. Nel 2014 però è entrato in vigore il blocco pianificatorio ai sensi delle norme transitorie della LPT, impendendo al Dipartimento del territorio di dare un preavviso favorevole alla pianificazione. A questo punto il Comune afferma di trovarsi trova tra l’incudine e il martello, perché se da un lato la qualifica di PSE sosterrebbe la decisione di attribuire il comparto alla zona edificabile, dall’altro lato per essere inserito fra i PSE il comparto deve prima diventare zona edificabile. Nella sua duplica il Consiglio di Stato scrive: «*Il fatto che al momento il comparto non figuri tra i PSE identificati nella scheda R7 non preclude che possa esservi integrato in futuro, se saranno rispettate tutte le condizioni poste dalla scheda medesima e dalla scheda R6 e se l'inserimento avrà lo scopo di rispondere ad una strategia complessiva delle zone per il lavoro per la regione e per il Cantone e non per evitare le pretese espropriative ora pendenti presso il Tribunale delle espropriazioni*». Viene quindi lasciato uno spiraglio aperto, ma i tempi si prospettano molto lunghi e sul Comune di Gambarogno incombe sempre la minaccia di dover pagare decine di milioni di franchi di risarcimenti.

La Sottocommissione, sulla base degli elementi emersi nel corso delle audizioni, in data 15 luglio 2021 ha sottoposto al Consiglio di Stato una serie di domande. Il Governo ha risposto con ris. gov. 4306 dell’8 settembre 2021.

# LE CONSIDERAZIONI DELLA Commissione

Dimensionamento e riserve nelle zone per il lavoro

Il principio fondamentale alla base della LPT è l’utilizzo parsimonioso e razionale del suolo, «*in vista di uno* *sviluppo armonioso del Paese*» (art. 1 LPT). Il suolo è un bene prezioso e limitato, che non va sprecato, perciò l’estensione delle zone edificabili deve essere commisurata al numero di abitanti e di posti di lavoro (art. 15). Con “zone edificabili” la LPT intende tutte le aree di territorio sulle quali è consentito costruire, indipendentemente dal tipo di edificio o struttura e indipendentemente dal tipo di destinazione. La pianificazione deve conciliare il più possibile le attività umane con l’ambiente, deve garantire spazi di qualità per l’abitazione, il lavoro e lo svago.

La Confederazione ha stabilito un criterio per valutare il dimensionamento delle zone per l’abitazione, miste e centrali, mentre vi ha rinunciato per le rimanenti zone edificabili, comprese quelle industriali e produttive «*a causa della complessità e dell’eterogeneità delle situazioni concrete*». Infatti, «*a seconda del settore professionale e del tipo di esercizio, la superficie edificabile per addetto equivalente a tempo pieno può infatti variare di molto e sarebbe impossibile fissare principi generali atti a fare confronti o stabilire equivalenze*»[[1]](#footnote-1). Nondimeno i Cantoni sono tenuti, considerando le loro caratteristiche e peculiarità, ad adottare un metodo per la valutazione e la gestione anche di queste zone. L’art. 30a cpv. 2 OPT stabilisce che «*la delimitazione di nuove zone per il lavoro presuppone che il Cantone introduca un sistema di gestione di queste zone atto a garantire che, globalmente, vengano utilizzate con misura*». Il Piano direttore deve fornire indicazioni non solo sull’evoluzione demografica, ma anche sull’«*evoluzione prevista e auspicata dei posti di lavoro basata su indicazioni di carattere quantitativo e qualitativo in un orizzonte di 25 anni*»[[2]](#footnote-2).

Ogni Cantone ha percorso la via che ha ritenuto più appropriata. Il Canton Grigioni, ad esempio, in un primo tempo si è concentrato unicamente sulle zone per l’abitazione, miste e centrali, lasciando in secondo piano le zone per il lavoro. Il Consiglio federale ha approvato le modifiche del Piano direttore grigionese il 19 aprile 2019, ma ha assegnato al Cantone alcuni compiti, fra cui quello di presentare un rapporto concernente lo sviluppo delle aree a destinazione lavorativa e una spiegazione riguardo ai criteri applicati all’accertamento del fabbisogno. Ciò ha portato alla modifica e al completamento dei cap. 5.2.1 *Area insediativa* e 5.2.3 *Aree con destinazione lavorativa* del Piano direttore. Il Cantone ha mantenuto l’approccio top-down, già seguito per le zone per l’abitazione, miste e centrali, e si è assunto il compito della verifica del dimensionamento, mettendo «*a disposizione delle regioni e dei Comuni le seguenti basi cantonali complessive: una panoramica delle aree lavorative utilizzate in modo potenzialmente inappropriato o sovradimensionate; una base per stimare il fabbisogno di aree lavorative. Cantoni, regioni e Comuni utilizzano queste basi per la loro pianificazione*»[[3]](#footnote-3). Alle regioni e ai Comuni spetta verificare le stime e le localizzazioni indicate dal Cantone. Le aree lavorative individuate sono ancorate nel Piano direttore.

Il Canton Ticino ha invece da subito considerato tutti i tipi di zona edificabile: la scheda R6 *Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili* del Piano direttore, recentemente adottata, fornisce il metodo per verificare l’estensione delle zone per l’abitazione, miste e centrali come delle zone industriali e produttive. Per dare un orientamento ai Comuni, consentendo però di tenere conto delle diverse realtà locali, si è scelto di fornire ai Comuni delle forchette, diverse per ogni tipo di zona edificabile, all’interno delle quali scegliere i valori che più si attagliano alle loro specificità. Con un approccio bottom-up spetta ai Comuni svolgere il compito. La gestione delle zone per il lavoro, richiesta dall’art. 30a cpv. 2 OPT, è stata trattata separatamente, nella scheda R7 del Piano direttore – qui in esame – che dedica particolare spazio ai PSE. Essi sono ancorati nel Piano direttore, mentre non lo sono le rimanenti zone per il lavoro delineate dai Comuni.

L’ARE, in sede di esame preliminare delle schede R1, R6 e R10, ha esplicitamente chiesto al Canton Ticino di elaborare una strategia di gestione delle zone per il lavoro a livello regionale da inserire nella scheda R7. Senza una tale strategia, le schede R1, R6 e R10 potrebbero non essere definitivamente approvate; inoltre, ai sensi dell’art. 30a cpv. 2 OPT, non sarebbe più possibile delimitare nuove zone per il lavoro. L’accertamento del dimensionamento e delle riserve nelle zone per il lavoro è necessario, così come è necessaria una strategia per la loro gestione.

Deve essere chiaro che la gestione delle zone per il lavoro richiesta dalla OPT è una funzione della pianificazione del territorio e non della politica economica, sebbene debba coordinarsi con essa e aiutarne l’attuazione: «*L’obiettivo della gestione delle zone per il lavoro è quello di ottimizzare costantemente, a livello regionale, l’uso parsimonioso e adeguato del suolo. Al contempo essa si preoccupa di mettere a disposizione le superfici e gli spazi richiesti dall’economia e di sostenere lo sviluppo delle aree secondo le indicazioni delle autorità e della politica. Centrali in questo senso sono le attività commerciali già implementate (attività commerciali locali) e le potenziali nuove aziende interessate ad avviare un’attività*»[[4]](#footnote-4).

La Sottocommissione, nella sua lettera del 15 luglio 2021 ha chiesto al Consiglio di Stato se possono esserci situazioni particolari che hanno influenza sul calcolo del dimensionamento delle zone per il lavoro o che potrebbero beneficiare di eventuali deroghe. In particolare, la Commissione si riferiva all’inserimento di nuovi PSE nella scheda R7 e a ditte con eventuali riserve di terreno edificabile adiacenti a loro strutture già in attività.

Per quanto riguarda l’inserimento di nuovi PSE nella scheda R7, il Consiglio di Stato ha risposto come segue: «*Il processo volto a confermare o identificare nuovi possibili PSE nella scheda di PD non implica di per sé una modifica del dimensionamento delle zone edificabili definite a PR, giacché con questa scheda non si vanno a delimitare nuove zone o a modificarne i potenziali edificatori, ma si riprendono e qualificano zone edificabili già delimitate a PR ed in gran parte già edificate. Le potenzialità edificatorie di questi comparti vanno invece verificate ed adattate nell’ambito dell’adozione delle diverse misure previste dalla scheda R7 che devono, a loro volta, essere coordinate con la verifica del dimensionamento delle zone edificabili delimitate nel PR da parte dei Comuni, rispettivamente con le strategie territoriali comunali per lo sviluppo centripeto di qualità (PAC), così come previsto nella scheda R6. […] con buona verosimiglianza se un Comune intende concretizzare un PSE sul proprio territorio sarà portato a prediligere la conferma delle potenzialità edilizie presenti o addirittura ad incrementarle*».

La revisionata scheda R7 del PD consente al Cantone di inserirvi«*determinati comparti come PSE se sono dati particolari condizioni-quadro ed interessi nazionali o cantonali*» (2.8). Come spiegato dal Consiglio di Stato, l’istituzione di un PSE di per sé non modifica il dimensionamento delle zone edificabili del Comune in cui è situato, ma è realistico supporre che il consolidamento e lo sviluppo del PSE indurranno a «*prediligere la conferma delle potenzialità edilizie presenti o addirittura ad incrementarle*». Il Cantone deve badare affinché eventuali aumenti di potenzialità edificatorie causate da un PSE istituito per sua volontà non influiscano negativamente sul dimensionamento totale cantonale delle zone edificabili; il compenso per un eventuale esubero andrà cercato all’interno dei Comuni ove ha sede il PSE.

Per quanto riguarda la possibilità di concedere eccezioni nel caso di ditte con eventuali riserve di terreno edificabile adiacenti a loro strutture già in attività, il Consiglio di Stato si è espresso come segue: «*L’applicazione della LPT non prevede eccezioni quali quella indicata nella domanda. Le riserve edificabili ed il loro prevedibile utilizzo nell’arco dei 15 anni è un compito che va svolto nell’ambito del processo di aggiornamento dei PR, commisurando estensione e potenzialità edificatorie entro tale lasso di tempo. Sarà quindi nell’ambito della messa a punto delle prescrizioni dei PR comunali che si terrà conto del fatto che le riserve edificabili in un comparto inserito in un PSE che si vorrà concretizzare nel rispetto delle misure previste dalla scheda R7 saranno quelle che si vorrà preservare e utilizzare nei prossimi 15 anni*».

Impostazione generale della scheda R7 e ruolo del Cantone

Dai ricorsi e dalle audizioni è emersa nuovamente, come già nel caso della scheda R6, la percezione da parte dei Comuni della mancanza di una strategia e di una visione d’insieme. I Comuni sono chiamati a svolgere un compito che sostengono avrebbe potuto essere assunto o almeno coordinato dal Cantone e che in tal modo più facilmente avrebbe portato a un risultato equilibrato e funzionale. I ricorrenti sono coscienti che il riordino pianificatorio generale e il riorientamento dello sviluppo territoriale in senso centripeto voluti dalla LPT devono concernere tutte le attività e le strutture con un’incidenza territoriale, quindi anche le zone per il lavoro. Ma ritengono che senza un’analisi della realtà economica e senza un piano di sviluppo elaborati per l’insieme del Cantone o almeno a livello regionale, da un lato il singolo Comune sia privo di chiari punti di riferimento che lo aiutino a valutare il corretto dimensionamento delle proprie zone per il lavoro e a individuare una loro vocazione, dall’altro sia più difficile razionalizzare le zone per il lavoro a livello sovracomunale e regionale.

Su questi argomenti il Consiglio di Stato si è espresso nel messaggio in questione, in particolare nel cap. 5.1. La strategia cantonale è data proprio dalla scheda R7 e dalla creazione di PSE d’importanza cantonale per i quali il Cantone s’impegna con sostegni finanziari e di consulenza da parte del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e da parte del Dipartimento del territorio (DT) per i temi di loro rispettiva competenza.

Per garantire una visione complessiva a livello regionale e cantonale giocano un ruolo chiave gli Enti regionali di sviluppo. Essi: «*a. aggiornano la banca dati dei terreni e degli stabili liberi, rispettivamente in vendita, corredata degli aspetti tecnici ed economici; b. contribuiscono secondo le loro competenze all’attuazione degli indirizzi e delle misure di questa scheda; c. in caso di necessità, acquisiscono il ruolo di governance dei PSE*» (R7, 4.3). L’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli si sta già muovendo nella direzione tracciata dalla scheda, in particolare per quanto riguarda l’istituzione del manager d’area e la definizione dei criteri d’insediamento per i PSE della sua regione.

La Commissione condivide l’impostazione della scheda R7. Un dialogo regolare fra tutti coloro che sono chiamati ad applicare la scheda R7 (Comuni, Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio per lo sviluppo economico, Sezione della mobilità, Enti regionali di sviluppo) è naturalmente necessario per la coordinazione e proficua evoluzione di tutti i progetti.

Governance e posizionamento dei PSE

Vari ricorrenti hanno osservato che la definizione di una governance per il PSE che preveda anche criteri di entrata, mantenimento e uscita delle attività dal comparto è difficilmente applicabile dove i terreni appartengono a privati. Il Consiglio di Stato, nella sua lettera dell’8 settembre 2021, afferma di essere consapevole di questa difficoltà. Per questa ragione, in aggiunta al manager d'area, è previsto un contributo per missioni esplorative e per la definizione di meccanismi di compartecipazione retti dal diritto fondiario. Se, tuttavia, i privati non manifestano un interesse a sviluppare congiuntamente l’area, non si ritengono esserci i presupposti per l’istituzione di un PSE.

La Commissione condivide questa posizione. La definizione di una governance che stabilisca i contenuti ammissibili da un lato consente di evitare una commistione di attività che potenzialmente potrebbe creare conflitti e, dall’altro, può stimolare la nascita o contribuire a consolidare cluster industriali e centri di competenza. La scelta del posizionamento è ovviamente delicata e andrà studiata con una collaborazione fra Comuni ed Enti regionali di sviluppo e con il coinvolgimento delle attività già presenti nell’area.

Ricordiamo che un PSE non deve necessariamente essere collocato in zona artigianale e industriale, ma può essere istituito anche in un altro tipo di zona, ad es. in una zona mista con una componente lavorativa ed economica importante. In tal modo possono essere riconosciute e valorizzate anche aree dove si svolgono processi e attività avanzati e di basso impatto che non necessitano di essere insediati in una zona per il lavoro.

Finanziamenti

Vari ricorrenti temono che i finanziamenti previsti dalla LaLPR e dalla Llnn saranno prioritariamente diretti ai PSE e alle loro aziende. Nel cap. 2 è stata inserita una tabella riassuntiva che indica i possibili beneficiari di ogni tipo di aiuto. Ad eccezione dei sussidi per le opere di urbanizzazione, che sono finalizzati ai PSE, conformemente a quanto previsto dal Programma d’attuazione della politica economica regionale, e ovviamente i sussidi per la messa a punto della governance dei PSE, i sussidi previsti dalla LaLPR e i sussidi previsti dalla LInn non sono in nessun modo prioritariamente destinati ai PSE o ad aziende situate nei PSE.

Altri ricorrenti temono invece che i PSE siano unicamente strumenti per la promozione di aree lavorative in aree periferiche del Canton Ticino oppure di aree urbane ad elevato potenziale di tipo non industriale-artigianale. Interrogato in proposito, il Consiglio di Stato correttamente dichiara che: «*I PSE non sono strumenti di promozione pensati specificatamente per la promozione delle aree periferiche, così come non sono nemmeno destinati a promuovere zone urbane*». Ribadiamo innanzitutto che la scheda R7 è uno strumento di pianificazione territoriale e non di politica economica. Ma qualsiasi atto del Cantone parte dall’aspirazione di avere uno sviluppo armonioso e diffuso su tutto il suo territorio cantonale, tramite iniziative variegate e in grado di valorizzarsi e integrarsi reciprocamente. Ha quindi scelto di non imporre una pianificazione dall’alto, bensì di favorire le iniziative locali e regionali, mantenendo per sé un ruolo di sostegno e sovrintendenza, secondo quanto indicato nel pto 4.1 della scheda R7. Secondo il pto 2.8 della scheda R7 «*il Cantone può inserire nella scheda R7 determinati comparti come PSE se sono date particolari condizioni-quadro ed interessi nazionali o cantonali*», ma anche in questo caso è imprescindibile che vi siano l’interesse e la volontà degli enti locali. Il Piano direttore precisa quali sono le condizioni per il riconoscimento di un PSE (R7, 2.3) e i passi da intraprendere per la sua istituzione e consolidamento, da “informazione preliminare” fino a “dato acquisito” (R7, 2.4-2.6): non è previsto nessun requisito legato alla localizzazione geografica.

Sono destinati ai Comuni ubicati nelle regioni periferiche i sussidi per il recupero e la rivitalizzazione di edifici dismessi, ma ciò dipende dalla volontà del Gran Consiglio stesso e dalla consapevolezza che la problematica tocca effettivamente in misura molto maggiore le zone periferiche.

PSE del 2009 e nuovi comparti

Quasi tutti i Comuni ricorrenti hanno chiesto di riconoscere comparti lavorativi all’interno del loro comprensorio quali PSE, di diverso grado a dipendenza di quella che giudicano essere la loro maturazione.

Tutti i PSE individuati nell’ambito della revisione del PD del 2009 sono stati riconfermati nella scheda adottata, assegnandoli al grado di consolidamento più affine alle condizioni poste dalla scheda stessa. La Commissione ritiene consono il grado di consolidamento attribuito a ogni PSE risalente al 2009.

Dai documenti esaminati e dalle audizioni compiute non sono emersi elementi che contraddicano questa conclusione. Alle richieste di istituire nuovi PSE non è possibile al momento dare seguito, perché tutti i comparti presentati dimostrano lacune, soprattutto a livello di posizionamento e governance. Ciò significa unicamente che i progetti devono essere migliorati e sviluppati, se c’è la volontà di tutti i portatori di interesse, affinché nei prossimi anni possano arrivare a buon fine.

Il Comune di Agno nel suo ricorso ha fra l’altro chiesto di aumentare il tempo concesso per adeguare i PSE del 2009, dai tre anni previsti nel pto 2.7b della scheda R7, a sette anni. Il Consiglio di Stato nel messaggio in esame, riconoscendo che il processo è molto impegnativo, propone di entrare nel merito di un prolungamento a cinque anni. La Commissione condivide la proposta del Consiglio di Stato. Questo periodo di tempo concerne unicamente i PSE del 2009; i nuovi PSE dovranno dimostrare entro «*un congruo tempo dall’inserimento nella scheda*» (R7, 4.1) di poter perseguire gli indirizzi elencati al punto 2.3 della scheda R7, altrimenti verranno stralciati. È comprensibile e doveroso che l’elenco dei PSE venga puntualmente aggiornato con lo stralcio dei PSE non conformi alla scheda – come anche con l’inserimento di nuovi PSE – ma la Commissione auspica che qualsiasi decisione di stralcio sia ponderata e non colpisca comparti che stanno incontrando difficoltà potenzialmente superabili in un lasso di tempo un po' più lungo. Allo stesso modo, anche per i PSE risalenti al 2009 la Commissione auspica si agisca con ponderazione: se dopo cinque anni dall’entrata in vigore della scheda appaiono non ancora conformi alle condizioni che essa pone, prima di procedere automaticamente allo stralcio, è opportuno valutarne attentamente la situazione. Se vi sono motivi di ritardo non direttamente imputabili alle autorità locali e/o che presumibilmente saranno superati entro un termine ragionevole, la Commissione ritiene ammissibile e sensata la concessione di una deroga.

# conclusioni

La Commissione invita il Gran Consiglio a:

* accogliere parzialmente il ricorso del Comune di Agno, aumentando da tre a cinque anni il tempo concesso ai PSE del 2009 per adeguarsi alle esigenze della rinnovata scheda R7 del Piano direttore;
* respingere i ricorsi dei Comuni di Bedano, Lamone, Gambarogno, Mezzovico-Vira, Taverne-Torricella, Balerna, Monteceneri, Muzzano;
* respingere il ricorso dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese (ERSL);
* giudicare irricevibile il ricorso del sig. Pierino Borella.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Omar Terraneo, relatore

Alberti - Battaglioni - Berardi - Bignasca - Buri -

Buzzi - Caroni - Cedraschi – Gaffuri - Garbani Nerini -

Garzoli - Genini - Lepori D. - Pinoja - Schnellmann - Tonini

Allegati:

- progetti di decisione

**Comune di Agno**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Agno il 24 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2021 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Agno contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.
2. La scheda R7 è modificata d’ufficio come segue:

**2.7 PSE della revisione 2009 del PD**

a. *Invariato*

b. Entro ~~tre~~ **cinque** anni dall’entrata in vigore della presente scheda devono essere conformi alle suddette condizioni. In caso contrario sono stralciati dalla scheda.

c. *Invariato*

**4.1 Livello cantonale**

Il Consiglio di Stato stralcia i PSE che, trascorso un congruo tempo dall’inserimento nella scheda, non hanno dimostrato di poter perseguire gli indirizzi elencati al punto 2.3. In particolare i PSE della revisione 2009 del PD, se entro ~~3~~ **5** anni dall’entrata in vigore della presente scheda non si sono conformati alle condizioni dei punti 2.4, 2.5 e 2.6 (vedere punto 2.7. b).

1. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Agno
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Balerna**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Balerna il 21 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Balerna contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Balerna
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Bedano**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato da Comune di Bedano il 18 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Bedano contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Bedano
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Gambarogno**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Gambarogno il 19 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Gambarogno contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Gambarogno
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Lamone**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Lamone il 18 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Lamone contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Lamone
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Mezzovico-Vira**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Mezzovico-Vira il 19 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Mezzovico-Vira contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Mezzovico-Vira
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Monteceneri**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Monteceneri il 21 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Monteceneri contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Monteceneri
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Muzzano**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Muzzano il 24 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Muzzano contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Muzzano
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Comune di Taverne-Torricella**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Taverne-Torricella il 19 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune di Taverne-Torricella contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Taverne-Torricella
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Ente regionale di sviluppo del Luganese**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato dall’Ente regionale di sviluppo del Luganese il 24 agosto 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è respinto, ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Ente regionale di sviluppo del Luganese
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Signor Pierino Borella**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato dal signor Pierino Borella il 16 luglio 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 15 adottate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 3 febbraio 2021 n. 7954 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 7954R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del signor Pierino Borella contro la scheda R7 *Zone per il lavoro e Poli di sviluppo economico – PSE* è irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Signor Pierino Borella
	* Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

1. ARE, *Attuazione delle revisioni parziali del 15 giugno 2012 e del 22 marzo 2013 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale del 26 marzo 2014 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio*, pag. 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. ARE, *Attuazione della revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice*, marzo 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, *Adeguamenti del piano direttore cantonale nella sezione “Insediamento”, Applicazione delle disposizioni definite dal decreto di approvazione del Consiglio federale del 20 marzo 2019, Rapporto esplicativo*, 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. DATEC, *Attuazione della revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, Direttive tecniche sulle zone edificabili*, Approvate dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente il 7 marzo 2014 e dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il 17 marzo 2014. [↑](#footnote-ref-4)